

rinaro Suddito proveniente fuori del Golfo l'esenzione per Ducati dieci di Merci, due Barile Vino, quattro Schenali, e quattro Pezze Formaglio, estesa poi col Decreto dell'Eccellentissimo Senato 6. Ottobre 1608. a Ducati venti oltre il Vino, Schenali, e Formaglji; abbiano in avvenire a continuar in queste sole misure, nonostante la Terminazione del Magistrato Eccellentissimo dell'Armar 16. Gennaio 1716. approvata dall'Eccellentissimo Senato con Decreto 3. Giugno susseguente, che aveva ampliato il benefizio dalli venti alli venticinque Ducati, oltre il Vino, Schenali, e Formaglji; riservandosi sempre la Pubblica Carità a nuovi incontri, che si presentassero, ravvivar alla Marinarezza i Testimonj di sua predilezione.

II. Perchè poi tanto ne' Decreti del Serenissimo Maggior Consiglio, quanto in quelli dell'Eccellentissimo Senato unica sempre è stata la massima di blandir i Marinari Sudditi al servizio della Patria; resti espressamente fermo, e stabilito, che i soli Marinari Sudditi, che navigano sopra Veneti Bastimenti, sian in avvenire capaci del benefizio delle Portate, e quegli Esteri ancora, che da cinque Anni avessero piantato Domicilio nei luoghi dello Stato; non potendo nè gli uni, nè gli altri esser però capaci del benefizio stesso, se non dopo due Anni, che saranno descritti in Scuola, e che non fossero a quella debitori di Luminarie.

III. Che dipendendo in presente la liquidazione de' prezzi delle Merci, che s'introducano da' Marinari rispetto al Paese da dove vengono estratte, dalla sola fede del Capitanio del Bastimento, col quale quì giungono; restino obbligati in avvenire i Scrivani de' Bastimenti, che partiranno